

COLLEGIO DI TORINO

composto, nella parte del ricorso relativa ai “consumatori”, dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Composto, nella parte del ricorso relativa ai “non consumatori”, dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 08/04/2026

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AI SOGGETTI "CONSUMATORI"

FATTO

Dopo aver presentato reclamo in data 8.10.2025 (reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario in data 10.10.2025) la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF affermando:

- di essere titolare di due conti correnti presso l'intermediario;
- che, in data 03/10/2025, subiva un raggio fraudolento da parte di sedicenti operatori bancari qualificatisi tramite chat T.;
- che, sotto inganno, venivano disposti bonifici istantanei a favore di ignoti, per importi non coerenti con il suo profilo;
- che, con riferimento ad alcune operazioni, il consenso era viziato da dolo, fermo restando che n. 1 bonifico veniva disposto tramite call center;
- che, in ragione del disconoscimento delle operazioni, presentava reclamo in data 08/10/2025;
- che l'intermediario rimborsava parzialmente gli importi e, con comunicazione datata 10/10/2025, negava il rimborso integrale;
- che formulava la richiesta di riesame, senza alcun esito, in quanto risultava sottratta la somma complessiva di € 7.809,00.

Sulla scorta di tali assunti, parte ricorrente ha domandato la restituzione della somma di € 7.809,00 oltre agli interessi legali ed alla restituzione del contributo di procedura. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha osservato ed eccepito quanto segue:

- che il ricorrente risulta effettivamente titolare di due conti correnti rispettivamente intestati al proprio studio tecnico e alla sua persona;
- che il ricorso è esclusivamente incentrato su asserite carenze procedurali poste in essere dalla banca, in assenza di informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto con conseguente genericità e indeterminatezza del ricorso;
- che il ricorrente non specifica chiaramente le disposizioni di pagamento contestate;
- che, in data 03/10/2025, venivano disposti n. 4 bonifici dal primo conto corrente per un totale di € 4.811,00 a beneficio di n. 3 destinatari;
- che un'operazione disposta dal secondo conto risultava già rimborsata;
- che, in data 03/10/2025, veniva disposto un bonifico di € 2.998,00 dal secondo conto corrente verso l'iban intestato ad A.B.;
- che la contabilizzazione delle disposizioni si evince dagli estratti conto capitale trimestrale del 31/12/2025;
- che tutte le operazioni contestate venivano personalmente eseguite dal ricorrente, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. 11/2010;
- che le operazioni in esame venivano correttamente autorizzate, autenticate e contabilizzate, in assenza di malfunzionamenti;

- che il ricorrente accedeva correttamente all'app scaricata sul device certificato e autorizzava le operazioni mediante digitazione del secondo codice segreto e del codice b**d generato in modo silente dal mobile token;
- che forniva tempestiva conferma della corretta esecuzione delle operazioni tramite notifica PUSH;
- che la banca risulta totalmente estranea ai fatti occorsi e gli operatori del banking center hanno dato seguito alle richieste di richiamo dei bonifici impartite dal cliente, con conseguente esito negativo;
- che non sussistevano elementi tali da far generare dubbi sulla genuinità delle operazioni sull'effettiva volontà di disposizione;
- che non rilevano la data di disposizione, le causali dei bonifici e le abitudini operative del cliente, il quale è solito operare sui propri rapporti di conto corrente mediante disposizioni di bonifici ordinari e istantanei;
- che il blocco delle operazioni sarebbe risultato indovuto e illegittimo, in ragione della riconducibilità delle operazioni al ricorrente e degli eventuali accordi stipulati con l'operatore di mercato;
- che ha realizzato molteplici azioni atte a sensibilizzare la clientela sul tema della sicurezza e, in particolare, sui possibili tentativi di frode;
- che il ricorrente dava seguito a sedicenti operatori bancari, eseguendo bonifici a beneficio di soggetti sconosciuti e non riconducibili all'istituto di credito.

Per tutte le ragioni su esposte, perciò, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato:

- che la banca confonde il piano tecnico dell'autenticazione con il piano giuridico concernente la validità del consenso, il quale è stato carpito mediante raggirio fraudolento da sedicenti operatori bancari;
- che le dichiarazioni rese in denuncia costituiscono una mera descrizione materiale dell'azione compiuta sotto inganno e, pertanto, non integrano il riconoscimento di una volontà dispositiva libera e consapevole;
- che grava sull'intermediario l'onere di dimostrare l'assenza di anomalie e la piena riconducibilità delle operazioni alla volontà effettiva del cliente;
- che la mera produzione di log informatici attesta esclusivamente il corretto funzionamento tecnico del sistema;
- che la banca, in ragione della responsabilità contrattuale, deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta al professionista bancario;
- che un bonifico risulta disposto tramite call center dell'intermediario, il quale ha assunto un ruolo attivo nella fase dispositiva;
- che la banca avrebbe dovuto attivare una verifica preventiva rafforzata della volontà dispositiva, in presenza di operazioni atipiche per importo, beneficiario e concentrazione temporale;
- che l'intermediario deve accertare la coerenza dell'operazione rispetto al profilo storico del cliente, specie in presenza di operazioni seriali e oggettivamente anomale;
- che la colpa grave non può essere presunta, bensì deve essere oggetto di prova rigorosa;
- che non risulta provata la divulgazione di PIN, OTP o credenziali a terzi, né la violazione consapevole di specifici obblighi contrattuali;

- che le affermazioni della banca hanno carattere generico, in assenza di alcuna dimostrazione concreta;
- che gli estratti conto evidenziano una pluralità di bonifici istantanei, i cui importi risultano incoerenti con la precedente operatività, concentrati in un breve lasso temporale nei confronti di beneficiari nuovi.

L'intermediario, a sua volta, nelle controrepliche, ha eccepito:

- che le argomentazioni svolte dal ricorrente presentano elementi di assoluta genericità;
- che il vizio della volontà eventualmente derivante da raggiro posto in essere da terzi non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina PSD2;
- che la banca non deve sindacare la volontà interna del cliente, né verificarne la genuinità, essendo sufficiente la regolare autenticazione tramite i presidi tecnici previsti;
- che il ricorrente ha più volte dichiarato (in sede di reclamo, ricorso e denuncia) di aver personalmente disposto i bonifici istantanei contestati;
- di aver ampiamente dimostrato ogni profilo di propria competenza, ivi compresi: i log di navigazione, l'utilizzo del device certificato, l'avvenuta ricezione delle notifiche PUSH e la corretta contabilizzazione delle operazioni;
- che il ricorrente ha interloquito, senza verificare la genuinità del contatto, con terzi estranei mediante l'uso della piattaforma T.;
- che il cliente ha seguito le istruzioni ricevute da sedicenti operatori bancari, disponendo i bonifici istantanei da due diversi conti correnti.

Entrambe le parti hanno, comunque, insistito nelle domande inizialmente formulate.

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che la parte ricorrente si qualifica come consumatore, ma le operazioni contestate sono state eseguite a valere su due conti correnti differenti, rispettivamente intestati allo studio tecnico di cui è titolare e alla parte ricorrente personalmente. Nello specifico, sono stati eseguiti quattro bonifici dal conto corrente intestato allo studio tecnico e un bonifico dal conto intestato al cliente. Secondo l'orientamento dei Collegi, quando la domanda è relativa a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente rivesta, nel complesso, sia la qualifica di "consumatore" sia "di non consumatore", alla luce del principio di economia processuale e al fine di assicurare una tutela effettiva della clientela, il ricorso deve essere considerato ammissibile e deciso nel merito con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio.

In tali casi, essendo necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, il Collegio limita la presente decisione ai rapporti riferibili al ricorrente nella sua qualità di consumatore.

Come detto, con riferimento al secondo conto corrente (quello intestato alla parte ricorrente personalmente) alla luce delle precisazioni e delle allegazioni offerte da entrambe le parti, l'operazione contestata risulta essere un bonifico istantaneo di € 2.998,00 tramite *home banking* eseguito alle ore 19:54 del 03/10/2025 a favore dell'iban di A.B.. La parte ricorrente ha riferito nel ricorso e nella denuncia che, per quanto sia stata vittima di un raggiro da parti di terzi, ha personalmente disposto le

operazioni oggetto del presente ricorso. Nello specifico, il ricorrente in denuncia, riferisce che in data 3/10/2025 è stato vittima di una truffa che lo ha indotto *“mediante raggiri e artifici informatici a disporre ... diversi bonifici a soggetti che si sono successivamente rilevati truffatori”*. In particolare, in sede di denuncia, il ricorrente afferma:

- che, in data 03/10/2025, ha subito una truffa online e ha disposto, tramite raggiri e artifici informatici, diversi bonifici istantanei dal suo conto corrente accesso presso l'intermediario nei confronti di n. 4 soggetti rivelatisi truffatori;
- che, in data 04/10/2025, ha compreso il raggiri e ha immediatamente contattato l'intermediario al fine di segnalare l'accaduto;
- che ha altresì richiesto formalmente l'avvio della procedura di richiamo dei bonifici verso le banche destinatarie al fine di recuperare, laddove possibile, le somme indebitamente trasferite.

L'intermediario ha eccepito l'assenza di informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto, nonché la genericità e l'indeterminatezza del ricorso, fermo restando che le operazioni contestate risultano personalmente eseguite dal ricorrente con conseguente eccezione di inapplicabilità della PSD2 al caso di specie. In effetti, le dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente nel ricorso, nella replica al diniego di rimborso e nella memoria di replica, non lasciano spazio a dubbi in ordine al fatto che tutte le operazioni contestate siano state eseguite direttamente e personalmente dalla parte ricorrente, ancorché sotto la “direzione” di soggetti terzi ignoti. Inoltre, come correttamente eccepito dall'intermediario, il ricorso risulta essere generico ed i fatti affermati non adeguatamente specificati e circostanziati (non sono prodotti in atti nemmeno gli *screenshot* contenenti le interlocuzioni tra ricorrente e truffatori menzionati nella denuncia). L'utilizzo fraudolento è disciplinato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Nel caso in esame come detto, parte ricorrente, sia pure cadendo vittima di un raggiri, ha personalmente eseguito le istruzioni date dal truffatore che hanno portato al perfezionamento del bonifico in questione online, successivamente contestati e disconosciuti di talché, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, è pacifico che “le operazioni effettuate dall'utilizzatore dei servizi di pagamento, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggiri subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate, ex art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, dovendo, piuttosto, essere inquadrare nel contesto delle operazioni autorizzate dall'utilizzatore (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021). Pertanto, in caso di operazioni compiute direttamente dal cliente, l'intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, non sussistendo i presupposti previsti dalla PSD II per il rimborso della somma richiesta da parte ricorrente” (Collegio di Milano, decisione n. 8200/2025).

Per le suesposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Le restanti osservazioni/eccezioni risultano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di consumatore e quella di non consumatore, relativamente alle richieste formulate dal cliente quale consumatore, non accoglie il ricorso.

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AI SOGGETTI "NON CONSUMATORI"

FATTO

Dopo aver presentato reclamo in data 8.10.2025 (reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario in data 10.10.2025) la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF affermando:

- di essere titolare di due conti correnti presso l'intermediario;
- che, in data 03/10/2025, subiva un raggio fraudolento da parte di sedicenti operatori bancari qualificatisi tramite chat T.;
- che, sotto inganno, venivano disposti bonifici istantanei a favore di ignoti, per importi non coerenti con il suo profilo;
- che, con riferimento ad alcune operazioni, il consenso era viziato da dolo, fermo restando che n. 1 bonifico veniva disposto tramite call center;
- che, in ragione del disconoscimento delle operazioni, presentava reclamo in data 08/10/2025;
- che l'intermediario rimborsava parzialmente gli importi e, con comunicazione datata 10/10/2025, negava il rimborso integrale;
- che formulava la richiesta di riesame, senza alcun esito, in quanto risultava sottratta la somma complessiva di € 7.809,00.
- Sulla scorta di tali assunti, parte ricorrente ha domandato la restituzione della somma di € 7.809,00 oltre agli interessi legali ed alla restituzione del contributo di procedura. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha osservato ed eccepito quanto segue:
- che il ricorrente risulta effettivamente titolare di due conti correnti rispettivamente intestati al proprio studio tecnico e alla sua persona;
- che il ricorso è esclusivamente incentrato su asserite carenze procedurali poste in essere dalla banca, in assenza di informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto con conseguente genericità e indeterminatezza del ricorso;
- che il ricorrente non specifica chiaramente le disposizioni di pagamento contestate;
- che, in data 03/10/2025, venivano disposti n. 4 bonifici dal primo conto corrente per un totale di € 4.811,00 a beneficio di n. 3 destinatari;

- che un'operazione disposta dal secondo conto risultava già rimborsata;
- che, in data 03/10/2025, veniva disposto un bonifico di € 2.998,00 dal secondo conto corrente verso l'iban intestato ad A.B.;
- che la contabilizzazione delle disposizioni si evince dagli estratti conto capitale trimestrale del 31/12/2025;
- che tutte le operazioni contestate venivano personalmente eseguite dal ricorrente, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. 11/2010;
- che le operazioni in esame venivano correttamente autorizzate, autenticate e contabilizzate, in assenza di malfunzionamenti;
- che il ricorrente accedeva correttamente all'app scaricata sul device certificato e autorizzava le operazioni mediante digitazione del secondo codice segreto e del codice b**d generato in modo silente dal mobile token;
- che forniva tempestiva conferma della corretta esecuzione delle operazioni tramite notifica PUSH;
- che la banca risulta totalmente estranea ai fatti occorsi e gli operatori del banking center hanno dato seguito alle richieste di richiamo dei bonifici impartite dal cliente, con conseguente esito negativo;
- che non sussistevano elementi tali da far generare dubbi sulla genuinità delle operazioni e sull'effettiva volontà di disposizione;
- che non rilevano la data di disposizione, le causali dei bonifici e le abitudini operative del cliente, il quale è solito operare sui propri rapporti di conto corrente mediante disposizioni di bonifici ordinari e istantanei;
- che il blocco delle operazioni sarebbe risultato indovuto e illegittimo, in ragione della riconducibilità delle operazioni al ricorrente e degli eventuali accordi stipulati con l'operatore di mercato;
- che ha realizzato molteplici azioni atte a sensibilizzare la clientela sul tema della sicurezza e, in particolare, sui possibili tentativi di frode;
- che il ricorrente dava seguito a sedicenti operatori bancari, eseguendo bonifici a beneficio di soggetti sconosciuti e non riconducibili all'istituto di credito.

Per tutte le ragioni su esposte, perciò, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato:

- che la banca confonde il piano tecnico dell'autenticazione con il piano giuridico concernente la validità del consenso, il quale è stato carpito mediante raggio fraudolento da sedicenti operatori bancari;
- che le dichiarazioni rese in denuncia costituiscono una mera descrizione materiale dell'azione compiuta sotto inganno e, pertanto, non integrano il riconoscimento di una volontà dispositiva libera e consapevole;
- che grava sull'intermediario l'onere di dimostrare l'assenza di anomalie e la piena riconducibilità delle operazioni alla volontà effettiva del cliente;
- che la mera produzione di log informatici attesta esclusivamente il corretto funzionamento tecnico del sistema;
- che la banca, in ragione della responsabilità contrattuale, deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta al professionista bancario;
- che un bonifico risulta disposto tramite call center dell'intermediario, il quale ha assunto un ruolo attivo nella fase dispositiva;

- che la banca avrebbe dovuto attivare una verifica preventiva rafforzata della volontà dispositiva, in presenza di operazioni atipiche per importo, beneficiario e concentrazione temporale;
- che l'intermediario deve accertare la coerenza dell'operazione rispetto al profilo storico del cliente, specie in presenza di operazioni seriali e oggettivamente anomale;
- che la colpa grave non può essere presunta, bensì deve essere oggetto di prova rigorosa;
- che non risulta provata la divulgazione di PIN, OTP o credenziali a terzi, né la violazione consapevole di specifici obblighi contrattuali;
- che le affermazioni della banca hanno carattere generico, in assenza di alcuna dimostrazione concreta;
- che gli estratti conto evidenziano una pluralità di bonifici istantanei, i cui importi risultano incoerenti con la precedente operatività, concentrati in un breve lasso temporale nei confronti di beneficiari nuovi.

L'intermediario, a sua volta, nelle controrepliche, ha eccepito:

- che le argomentazioni svolte dal ricorrente presentano elementi di assoluta genericità;
- che il vizio della volontà eventualmente derivante da raggirò posto in essere da terzi non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina PSD2;
- che la banca non deve sindacare la volontà interna del cliente, né verificarne la genuinità, essendo sufficiente la regolare autenticazione tramite i presidi tecnici previsti;
- che il ricorrente ha più volte dichiarato (in sede di reclamo, ricorso e denuncia) di aver personalmente disposto i bonifici istantanei contestati;
- di aver ampiamente dimostrato ogni profilo di propria competenza, ivi compresi: i log di navigazione, l'utilizzo del device certificato, l'avvenuta ricezione delle notifiche PUSH e la corretta contabilizzazione delle operazioni;
- che il ricorrente ha interloquito, senza verificare la genuinità del contatto, con terzi estranei mediante l'uso della piattaforma T.;
- che il cliente ha seguito le istruzioni ricevute da sedicenti operatori bancari, disponendo i bonifici istantanei da due diversi conti correnti.

Entrambe le parti hanno, comunque, insistito nelle domande inizialmente formulate.

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che la parte ricorrente si qualifica come consumatore, ma le operazioni contestate sono state eseguite a valere su due conti correnti differenti, rispettivamente intestati allo studio tecnico di cui è titolare e alla parte ricorrente personalmente. Nello specifico, sono stati eseguiti quattro bonifici dal conto corrente intestato allo studio tecnico e un bonifico dal conto intestato al cliente. Secondo l'orientamento dei Collegi, quando la domanda è relativa a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente rivesta, nel complesso, sia la qualifica di "consumatore" sia "di non consumatore", alla luce del principio di economia processuale e al fine di assicurare una tutela effettiva della clientela, il ricorso deve essere considerato ammissibile e deciso nel merito con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio.

In tali casi, essendo necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, il Collegio limita la presente decisione ai rapporti riferibili al ricorrente nella sua qualità di non consumatore.

Come detto, con riferimento al primo conto corrente (quello intestato allo studio tecnico) alla luce delle precisazioni e delle allegazioni offerte da entrambe le parti, le operazioni contestate risultano essere le seguenti: (1) n. 1 bonifico istantaneo tramite home banking di € 138,00 eseguito alle ore 15:55 del 03/10/2025 a favore dell'Iban di L.C.; (2) n. 1 bonifico istantaneo tramite *home banking* di € 392,00 eseguito alle ore 16:17 del 03/10/2025 a favore dell'Iban di L.C.; (3) n. 1 bonifico istantaneo tramite *home banking* di € 1.093,00 eseguito alle ore 16:31 del 03/10/2025 a favore dell'Iban di G.F.; (4) n. 1 bonifico istantaneo tramite *home banking* di € 3.188,00 eseguito alle ore 17:46 del 03/10/2025 a favore dell'Iban di A.B.. Parte ricorrente ha riferito nel ricorso e nella denuncia che, per quanto sia stata vittima di un raggiro da parti di terzi, ha personalmente disposto le operazioni oggetto del presente ricorso. Nello specifico, il ricorrente in denuncia, riferisce che in data 3/10/2025 è stato vittima di una truffa che lo ha indotto "mediante raggiro e artifici informatici a disporre ... diversi bonifici a soggetti che si sono successivamente rilevati truffatori". In particolare, in sede di denuncia, il ricorrente afferma:

- che, in data 03/10/2025, ha subito una truffa online e ha disposto, tramite raggiro e artifici informatici, diversi bonifici istantanei dal suo conto corrente accesso presso l'intermediario nei confronti di n. 4 soggetti rivelatisi truffatori;
- che, in data 04/10/2025, ha compreso il raggiro e ha immediatamente contattato l'intermediario al fine di segnalare l'accaduto;
- che ha altresì richiesto formalmente l'avvio della procedura di richiamo dei bonifici verso le banche destinatarie al fine di recuperare, laddove possibile, le somme indebitamente trasferite.

L'intermediario ha eccepito l'assenza di informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto, nonché la genericità e l'indeterminatezza del ricorso, fermo restando che le operazioni contestate risultano personalmente eseguite dal ricorrente con conseguente eccezione di inapplicabilità della PSD2 al caso di specie. In effetti, le dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente nel ricorso, nella replica al diniego di rimborso e nella memoria di replica, non lasciano spazio a dubbi in ordine al fatto che tutte le operazioni contestate siano state eseguite direttamente e personalmente dalla parte ricorrente, ancorchè sotto la "direzione" di soggetti terzi ignoti. Inoltre, come correttamente eccepito dall'intermediario, il ricorso risulta essere generico ed i fatti affermati non adeguatamente specificati e circostanziati (non sono prodotti in atti nemmeno gli screenshot contenenti le interlocuzioni tra ricorrente e truffatori menzionati nella denuncia). L'utilizzo fraudolento è disciplinato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Nel caso in esame come

detto, parte ricorrente, sia pure cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente eseguito le istruzioni date dal truffatore che hanno portato al perfezionamento del bonifico in questione online, successivamente contestati e disconosciuti di talchè, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, è pacifico che "le operazioni effettuate dall'utilizzatore dei servizi di pagamento, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggiro subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate, ex art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, dovendo, piuttosto, essere inquadrare nel contesto delle operazioni autorizzate dall'utilizzatore (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021). Pertanto, in caso di operazioni compiute direttamente dal cliente, l'intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, non sussistendo i presupposti previsti dalla PSD II per il rimborso della somma richiesta da parte ricorrente" (Collegio di Milano, decisione n. 8200/2025).

Per le suesposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Le restanti osservazioni/eccezioni risultano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di consumatore e quella di non consumatore, relativamente alle richieste formulate dal cliente quale non consumatore, non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.